Fano, lì 26.10.2026

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 25/2026

Oggetto: Bonus Mamme 2026 – L. n. 199/2025 (Art. 1, comma 207)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un'integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri, denominata **Nuovo Bonus Mamme 2026**.
La misura si pone in continuità con il beneficio riconosciuto per l'anno 2025 ed opera in attesa dell'attuazione dell'esonero contributivo parziale strutturale, la cui decorrenza è stata posticipata al 2027.
Per l'annualità 2026, il bonus consiste in un contributo economico erogato direttamente dall'INPS **pari a 60 euro mensili** per ciascun mese (o frazione di mese) di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma, fino a un massimo di 12 mensilità e per un **importo complessivo massimo di 720 euro**.

Di seguito riportiamo una sintesi dei requisiti di accesso, le modalità di richiesta e di erogazione della misura.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA

Il beneficio spetta alle lavoratrici madri, sia dipendenti che autonome, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- **Requisito anagrafico / numero di figli:**
 - madri con **due figli** (inclusi i figli adottivi o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età **inferiore a 10 anni**;
 - madri con **tre o più figli** (inclusi i figli adottivi o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età **inferiore a 18 anni**.
 - Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 o perfezionarsi nel corso dell'anno (in tal caso il bonus decorre dal mese di nascita o di effettivo perfezionamento).
- **Tipologia di attività lavorativa:**
 - lavoratrici dipendenti (pubbliche o private), con **esclusione dei rapporti di lavoro domestico**. Rientrano i contratti a tempo determinato, intermittente e di somministrazione;
 - lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione Separata INPS).
 Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
- **Incompatibilità per le madri con 3 o più figli:** per le lavoratrici madri con almeno tre figli, il bonus **non spetta** per i mesi in cui sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi i contratti di apprendistato), poiché tali lavoratrici possono accedere (ricorrendone i presupposti) all'esonero contributivo IVS al 100% a loro carico (art. 1, comma 180, L. n. 213/2023).
- **Requisito reddituale:** la somma dei redditi da lavoro (dipendente o autonomo) rilevanti ai fini fiscali per l'anno 2026 deve essere **pari o inferiore a 40.000 euro annui**.

Nel calcolo rientrano anche i redditi equiparati/sostitutivi percepiti durante il rapporto (es. indennità di maternità, malattia, congedo straordinario, CIG), mentre sono escluse le prestazioni legate alla cessazione del rapporto (es. NASpI, pensioni).

Lucarelli Consulenza del Lavoro Studio Associato
Lucarelli Maria Teresa – Speranzini Fabio
Via dell'Abbazia, 1/a – 61032 Fano (PU)
tel. 0721/829657 – fax 0721/830213 – mail@studiolucarelli.com
P.I. 02348070414

REGIME FISCALE

Ai sensi della normativa di riferimento, l'importo erogato a titolo di Bonus Mamme 2026:

- **non è imponibile** ai fini fiscali e contributivi;
- **non rileva** ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**).

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate all'INPS in via telematica attraverso i seguenti canali:

1. **Sito istituzionale INPS** (www.inps.it), accedendo tramite SPID (almeno livello 2), CIE, CNS o eIDAS, seguendo il percorso: *"Sostegni, Sussidi e Indennità"* > *"Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità"* > *"Per genitori"* > *"Vedi tutti i servizi"* > *"Nuovo Bonus mamme 2026"*;
2. **Contact Center Multicanale** (tel. 803.164 gratuito da rete fissa oppure 06 164.164 da rete mobile);
3. **Istituti di Patronato**.

La domanda deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2026**. Qualora il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026, la domanda potrà essere inoltrata **entro il 31 gennaio 2027**.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Le mensilità spettanti per l'anno 2026 saranno corrisposte dall'INPS **in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026**, a condizione che l'istruttoria si concluda in tempo utile. Qualora l'istruttoria dovesse protrarsi, il pagamento avverrà a decorrere dal mese di gennaio 2027.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato

Lucarelli Consulenza del Lavoro Studio Associato
Lucarelli Maria Teresa – Speranzini Fabio
Via dell'Abbazia, 1/a – 61032 Fano (PU)
tel. 0721/829657 – fax 0721/830213 – mail@studiolucarelli.com
P.I. 02348070414